

## ENTI NON COMMERCIALI

### ***Il lavoro sportivo dilettantistico: una storia senza fine***

di Guido Martinelli

Due recenti sentenze, di segno contrario l'una all'altra, ripropongono in maniera oserei dire "drammatica" la necessità di porre un punto fermo alla disciplina del "**lavoro sportivo dilettantistico**".

Con questo termine ci riferiamo a quei soggetti che prestano la loro opera, in via principale anche se non esclusiva, in **settori sportivi non professionistici** e che da questa attività riscuotono la parte **principale** dei loro proventi. Il problema è presto sintetizzato. Il legislatore tributario ha inquadrato tra i **redditi diversi** il ricavo da tali attività. Ma questo inquadramento fiscale produce, come conseguenza diretta, che su tale emolumento non siano applicabili **ritenute previdenziali e assistenziali**, previste solo per i redditi da lavoro.

La prima decisione in commento è la **sentenza n. 2118 del 11.05.2016** emessa dalla sezione lavoro della **Corte d'Appello di Roma**. Il fatto è quello comune alle altre decisioni in questa materia. **Accertamento Inps** verso una associazione sportiva che gestiva un centro di *fitness* a seguito del quale venivano recuperati i contributi dovuti alla gestione ex Enpals per sette istruttori, ai quali fino a quel momento erano stati riconosciuti i compensi sportivi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir e, come meglio sopra precisato, in quanto tali non soggetti a contribuzione previdenziale.

Facendo riferimento al decreto ministeriale 15.03.2005 che ha adeguato le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Enpals e, più in particolare, al punto 20 che prevede "*impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e ai circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre .....*", il giudicante di appello afferma: "*dal semplice tenore letterale della espressione normativa di cui al n. 20 emerge l'obbligo contributivo a carico dell'appellante nei riguardi degli istruttori di attività sportive a prescindere dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro ed essendosi peraltro la stessa appellante qualificata associazione sportiva*".

La **Corte non ritiene**, inoltre, comunque **applicabile la disciplina fiscale** (e la conseguente non debenza previdenziale) dei compensi sportivi **in quanto sussisterebbe a carico dei lavoratori sia il requisito della professionalità che della: "abitualità anche se non esclusività della loro prestazione"**.

Non si può fare a meno di rilevare come, invece, la **sezione lavoro della Corte d'Appello di Bologna**, poche settimane dopo (**sentenza n. 250 del 07.06.2016**) arriva ad una **conclusione diametralmente opposta**.

Medesima fattispecie concreta. In questo caso, dopo aver analizzato la disciplina fiscale e l'evoluzione legislativa della figura in esame, ritenuta la natura di società sportiva dilettantistica del soggetto presunto datore di lavoro e la riconducibilità della prestazione resa dagli istruttori all'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, per come interpretato autenticamente dal legislatore con l'articolo 35, comma 5, del D.L. 207/2008 convertito con la L. 14/2009, la sentenza stabilisce che *"il legislatore ha così chiarito che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione, ed assistenza ad attività sportiva **beneficiano dell'esenzione fiscale contributiva** dovendosi intendere per attività sportiva dilettantistica il mero far fare sport senza che sussista un evento ulteriore a cui finalizzare tale attività"* e così conclude riformando la sentenza di primo grado che aveva invece accolto la tesi dell'istituto previdenziale: *"non sono condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di esercente attività sportiva dilettantistica che ben può caratterizzare qualsiasi rapporto di lavoro rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso".*

Il foro bolognese mantiene il suo atteggiamento di favore anche con la decisione della sezione lavoro del Tribunale (**sentenza n. 558 del 23.09.2016**), sempre sui medesimi presupposti di fatto: *"... tutte le collaborazioni svolte nell'ambito sportivo dilettantistico seguono il regime agevolato a prescindere dall'abitualità e dalla continuità della prestazione ... con la conseguenza che non essendo il compenso imponibile non potranno su di esso calcolarsi neppure oneri previdenziali ...".*

Facile rilevare come ci si trovi di fronte a due opposte chiavi di lettura della medesima disciplina. Un rilievo conclusivo evidenzia come nessuno dei collegi chiamati a decidere su detta materia abbia preso in esame il dettato di cui all'**articolo 38** della nostra **Costituzione**:

*"2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.*

....

*4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato".*

Un intervento del legislatore o una definitiva **presa di posizione** della **Cassazione**, in un senso o nell'altro, si impone.

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON GUIDO MARTINELLI

Milano

Bologna

Verona

